

N. R.G. 2024/5187



**TRIBUNALE ORDINARIO di BARI**

Seconda CIVILE

Il Giudice,  
letti gli atti e sciolta la riserva assunta all'udienza del 03/07/2024,

ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

I. – Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c. [REDACTED] e [REDACTED] deducendo che il credito vantato da [REDACTED] S.P.A., cristallizzato nelle ordinanze di assegnazione somme emesse dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bari il 12/06/2023 nei confronti degli odierni ricorrenti, coobbligati in solido in forza del decreto ingiuntivo n. 1465/2020 per la somma di euro 7.120,91, era stato integralmente pagato e che la resistente, dopo aver illegittimamente attivato due distinte procedure esecutive per ottenere il recupero del medesimo credito, stava operando dei prelievi illegittimi sulle retribuzioni spettanti ai ricorrenti, ha chiesto che venisse ordinata *“la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze ex art. 553 c.p.c. del 12.06.2023 emesse nell'ambito dei procedimenti esecutivi mobiliari presso terzi RG. n. 2701/2020 e RG. n. 2702/2020, e per l'effetto disporre la sospensione dell'accantonamento mensile a cui sono tenuti i terzi pignorati ASL BA e Linkem S.p.A., e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo”*.

A sostegno dell'iniziativa cautelare, la parte ricorrente ha addotto la sussistenza del *periculum in mora*, stante la perduranza dei prelievi mensili illegittimi operati dalla convenuta (avendo anzi la resistente già incassato, alla data del 30/04/2024, la eccedente somma di euro 616,06, in realtà non spettante), e l'assenza di altri strumenti processuali di tutela applicabili al caso di specie, preannunciando la successiva azione di merito, volta ad ottenere la restituzione delle somme illegittimamente percepite dalla resistente e il risarcimento dei danni subiti.

Rigettata la richiesta di adozione di un provvedimento *inaudita altera parte*, i ricorrenti hanno instaurato il contraddittorio nei confronti di [REDACTED] che, pur ritualmente citata, è rimasta contumace; si è invece costituita in giudizio [REDACTED] ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria della creditrice/resistente [REDACTED], in virtù dell'operazione di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. di cui è stato dato avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Parte II nr. 86 del 22/07/2023, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto dell'avversa domanda cautelare.

II. – Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

II.1. – Giova innanzitutto evidenziare che il ricorso mira deliberatamente ad ottenere un provvedimento cautelare che sospenda l'efficacia esecutiva delle ordinanze di assegnazione emesse ai sensi dell'art 553 c.p.c. all'esito delle procedure esecutive promosse in danno degli odierni ricorrenti.

Tuttavia, la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie hanno condivisibilmente evidenziato che, mediante i provvedimenti ex art. 700 c.p.c. non può sospendersi l'esecutività di altri provvedimenti giurisdizionali (non può, pertanto, ottenersi la sospensione dell'esecuzione della



sentenza di primo grado, in tal senso v. Trib. Torino 24 aprile 2004; né la sospensione dell'esecuzione di un provvedimento di convalida di sfratto, in tal senso v. Cass. civ., sez. III, 11 giugno 1990, n. 5670; né la sospensione degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento, in tal senso v. Trib. Bari 10 ottobre 2004; Trib. Roma 7 giugno 1996), né può incidere sul processo esecutivo (v. Trib. Catanzaro 23 dicembre 2011; Trib. Piacenza 18 gennaio 2011; Trib. Bari 30 marzo 2006).

In tale prospettiva interpretativa, tale possibilità non è contemplata nel nostro ordinamento, *“non potendo un provvedimento d'urgenza interferire con altro provvedimento giurisdizionale per limitarne gli effetti o, come nel caso di specie, per sospenderne l'efficacia”* (Trib. Lecco, 21 gennaio 2021), e ciò in quanto il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. è *“istituto processuale non esperibile quale procedimento di revisione di un provvedimento giurisdizionale. Generale limite all'impiego della misura cautelare ex art. 700 c.p.c. è invero la preordinazione all'effettività della tutela giurisdizionale di diritti soggettivi sicché, sotto il profilo oggettivo, non può aprire la via a forme di tutela alternative e non previste dal sistema vigente, non può tendere ad assicurare gli effetti di una tutela non in via ordinaria, non può essere emesso per annullare o paralizzare gli effetti di un provvedimento giurisdizionale (cfr. Tribunale S.Maria Capua V., 09/10/2009, (ud. 09/10/2009, dep. 09/10/2009). Può osservarsi che lo strumento cautelare atipico non è esperibile neppure ove volto a paralizzare l'esecuzione di un provvedimento che il legislatore ha voluto provvisoriamente esecutivo ed espressamente sottratto al regime della sospensione dell'esecutorietà. L'ordinamento non può infatti contraddire sé stesso e consentire ciò che per altra via espressamente vieta (cfr. Tribunale Bari sez. IV, 10/10/2004)”* (Trib. Napoli, 08 marzo 2021).

L'eventuale accoglimento dell'istanza del ricorrente, qualora da ricondursi allo schema della tutela cautelare di cui all'art. 700 c.p.c. comporterebbe invero la revoca o la modifica dell'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in quanto atto che non necessita di attuazione, non è mai revocabile o modificabile dal giudice dell'esecuzione che l'ha emessa (cfr., ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3958 del 20/02/2007, Rv. 596348 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7399 del 16/06/1992, Rv. 477765 – 01).

Invero, come chiarito dalla Corte di legittimità, qualora il debitore intenda insorgere avverso i perduranti effetti pregiudizievoli di un'ordinanza di assegnazione del credito che non trovi più il suo fondamento in un valido ed efficace titolo esecutivo o che non sia più giustificata per essere stato integralmente soddisfatto il creditore assegnatario (come nel caso prospettato dagli odierni ricorrenti), lo strumento da impiegare è costituito dall'ordinaria azione di cognizione, *“non già per ottenere inammissibilmente (perché al di fuori del sistema delle opposizioni esecutive) la revoca o l'annullamento dell'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., bensì per far accertare che, in ragione delle circostanze (modificative o estintive) sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo, il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito e, se del caso, per ottenere la restituzione delle somme già incassate”* (Cass., n. 12690/2022).

II.2. – Oltre a tali considerazioni, che devono considerarsi assorbenti per dichiarare l'inammissibilità del presente ricorso, si osserva inoltre che difetterebbero anche il requisito coesistente del *periculum in mora*, considerato che l'odierna iniziativa cautelare – peraltro promossa nei soli confronti dell'originario creditore assegnatario – è volta a tutelare, in definitiva, un credito pecuniario, trovando dunque applicazione, nella specie, quell'orientamento giurisprudenziale che ammette il ricorso alla tutela cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. del credito pecuniario solo a condizione che la stessa sia rivolta a salvaguardare non la mera situazione patrimoniale in quanto tale, bensì situazioni giuridiche soggettive - di cui il ricorrente deve fornire l'allegazione e la prova - a tale diritto indissolubilmente ed immediatamente correlate (come il diritto all'integrità fisica o alla salute), le quali potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito (cfr. in tal senso: Tribunale Bari, sez. I, 30 giugno 2009; in senso conforme: Tribunale Milano Sez. spec. in materia di imprese, 30 ottobre 2017; Tribunale Salerno 7 aprile 2015; Tribunale Torino 6 giugno 2014; Tribunale Reggio Calabria, sez. lav., 10 febbraio 2010).



Si ritiene, infatti, che il diritto avente ad oggetto una somma di denaro di per sé non sia suscettibile di essere leso in maniera irreparabile, ai fini dell'art. 700 c.p.c., dal ritardo determinato dal tempo occorrente per la definizione del giudizio di merito, salvo nei casi in cui si tratti di un diritto immediatamente e istituzionalmente preordinato al soddisfacimento di beni della vita di natura infungibile, in quanto eccedenti la dimensione meramente patrimoniale.

In altri termini, al fine di non snaturare i caratteri propri del rimedio cautelare d'urgenza, l'irreparabilità del pregiudizio rispetto ai diritti di credito è ravvisabile unicamente per i diritti a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale ovvero per i diritti a contenuto e funzione patrimoniali, allorché il rimedio del risarcimento del danno (ancorché astrattamente ipotizzabile) si rilevi insufficiente a soddisfare l'esigenza primaria del creditore, ossia l'interesse ad ottenere l'attuazione del contenuto del rapporto dedotto in giudizio, così determinando un eccessivo scarto tra "*danno subito e danno risarcito*" (cfr. in tal senso: Tribunale Bari, sez. I, 30 giugno 2009; in senso sostanzialmente conforme cfr. altresì: Tribunale Bari, sez. IV, 15 luglio 2010; Tribunale Napoli, 23 marzo 2005; Tribunale Firenze 4 marzo 2005; Tribunale Lamezia Terme, ordinanza 25 marzo 2011).

Nella specie, è evidente che, in base alla stessa prospettazione di parte ricorrente, il pregiudizio lamentato ha carattere essenzialmente pecuniario, in quanto tale suscettibile di riparazione monetaria e, dunque, di per sé solo, non può giustificare l'emissione di un provvedimento d'urgenza.

II.3 – Per queste ragioni, il ricorso deve essere rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione.

III. – Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti costituite (essendo l'intervento di [REDACTED] intervento autonomo e del tutto coerente col disposto dell'art. 111, comma 3, c.p.c., in forza alla incontestata successione nel diritto controverso che ne legittima la partecipazione al presente giudizio), e sono liquidate come da dispositivo, in base al valore della causa, esclusa la fase istruttoria perché non svolta.

**P.Q.M.**

- RIGETTA il ricorso;
- CONDANNA i ricorrenti in solido al pagamento, in favore di [REDACTED] delle spese di lite, liquidate in euro 457,00, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge.

Bari, 25 luglio 2024

Il giudice  
Andrea Chibelli

